



**Relazione sullo stato di attuazione
della razionalizzazione periodica
delle partecipazioni societarie
detenute al 31 dicembre 2017
di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale
n. 26 del 27/12/2018
(ai sensi dell'art. 18 della L.P. 1/2005
e dell'art. 20 c. 4 del D.Lgs. 175/2016)**

AGGIORNAMENTO 2020

Allegato alla deliberazione della
Giunta Comunale n. 68 dd. 30.12.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sartori dr. Marco
firmato digitalmente

Indice generale

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	3
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31 DICEMBRE DAL COMUNE DI FORNACE.....	6
RELAZIONE IN MERITO ALL'ATTUAZIONE.....	6
PARTECIPAZIONI DIRETTE:.....	6

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 nr. 175 impone alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società presso le quali detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al c. 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Il c. 3 dello stesso articolo prevede che tanto il provvedimento quanto il piano di razionalizzazione vengano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno.

Nel nostro contesto territoriale, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 23 del D.Lgs. 19 agosto 2016 nr. 175, il Legislatore Provinciale ha recepito il Decreto Madia in parte applicando direttamente le norme ivi contenute, in parte prevedendo una diversa disciplina locale.

Nello specifico, per quanto concerne la tematica in oggetto la Legge Provinciale dd. 29 dicembre 2016 nr. 19, modificata dall'art. 8 della L.P. 2 agosto 2017 nr. 9, ha previsto che la Provincia Autonoma di Trento e gli Enti Locali procedano alla razionalizzazione periodica prevista dall'art. 18 c. 3 bis 1 della Legge Provinciale nr. 1 del 2005 e dall'art. 24 c. 4 della Legge Provinciale n. 27 del 2010, a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017.

Gli obiettivi sottesi a tutti gli adempimenti imposti dalla Riforma Madia si inseriscono all'interno di un filone normativo che già da anni si prefigge di ridurre e razionalizzare la spesa pubblica e di portare la concorrenza *nel* e *per* il mercato. Quale ultimo tassello di tale progetto, il Decreto Legislativo dd. 19 agosto 2016 nr. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) si connota per la qualificazione della revisione straordinaria e delle razionalizzazioni periodiche, quale strumento foriero di misure di effettivo efficientamento della gestione delle società partecipate e per il fatto di rendere ancora più stringente, nonché non più procrastinabile, l'effettiva razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche. Prova in tal senso sono, fra l'altro, le sanzioni imposte in caso di inadempimento, la tempistica attuativa dettata e *in primis* i nuovi e più stringenti requisiti di legittima detenibilità delle stesse partecipazioni e di convenienza economico-finanziaria. È opportuno chiarire che l'effettivo oggetto della razionalizzazione periodica sono tutte le partecipazioni detenute al 31 dicembre di ogni anno, sia dirette che indirette.

Ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. f) del D.Lgs. dd. 19 agosto 2016 nr. 175, per *partecipazione* si intende «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi» e, ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. g) del D.Lgs. dd. 19 agosto 2016 nr. 175, per *partecipazione indiretta* si intende «la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica». In virtù della clausola di salvaguardia, la normativa locale – e più precisamente l'art. 7 della L.P. 19/2016 al comma 11 – rimanda ai contenuti dell'art. 18 c. 3 bis 1 della L.P. 1/2005 e dell'art. 24 c. 2 della L.P. 27/2010 per quanto concerne i principi e le regole sulla base delle quali impostare la razionalizzazione periodica, stabilendo che alla stessa si proceda a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017.

In base all'art. 18 c. 3 bis e bis 1 della L.P. 1/2005 nr. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 c. 4 della L.P. n. 27/2010, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) società che non possono essere detenute in conformità all'art. 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali) c. 1 della Legge Provinciale dd. 27 dicembre 2010 nr. 27 (a titolo esemplificativo: vincolo di scopo, di attività e di forma, meglio dettagliato nel successivo paragrafo);
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a

250.000,00 Euro o in un'ideale misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto, ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;

e) società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
oppure sussiste la:

- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'art. 24 c. 1 della Legge Provinciale nr. 27 del 2010.

L'art. 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali) c. 1 della Legge Provinciale dd. 27 dicembre 2010 nr. 27, da ultimo modificato con la L.P. 19/2016, e richiamato alla precedente lett. a), individua invece i presupposti legittimanti il mantenimento di una società.

Di conseguenza, rinviando la norma provinciale all'art. 3 del D.Lgs. 19 agosto 2016 nr. 175, le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

A mente dell'art. 4 c. 1 del D.Lgs. 19 agosto 2016 nr. 175 «Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza in tali società». Viene così imposto il rispetto del cosiddetto **vincolo di scopo**.

Il comma successivo dello stesso articolo prescrive in modo tassativo ed esclusivo le attività che possono essere svolte attraverso lo strumento societario, ovvero impone un **vincolo di attività**, recitando testualmente:

«Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Tuttavia se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le due condizioni sopra delineate, ovvero il vincolo di scopo e il vincolo di attività, si intendono rispettate e sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a queste attività».

Si sottolinea, infine, quanto precisa l'ultimo periodo del c. 4 dell'art. 24 della L.P. 27/2010, così come modificato dall'art. 7 della L.P. 19/2016: «La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce le misure di contenimento della spesa e miglioramento dell'efficienza per i servizi strumentali e i servizi d'interesse generale, anche economico, per promuovere su base ampia l'aggregazione di società e altri enti che svolgono attività richiedenti ambiti territoriali più adeguati o attività simili a quelle svolte da altre società controllate o da enti

strumentali di diritto pubblico e privato».

Si ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 18 bis c. 7 e c. 10 della L.P. 1/2005, così come da ultimo modificata dalla L.P. 19/2016, è prevista un'intesa fra la Giunta Provinciale e il Consiglio delle Autonomie Locali atto a individuare le misure che gli Enti Locali assumono per assicurare il contenimento delle spese e del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione delle società partecipate dagli Enti Locali medesimi anche in via indiretta.

A livello nazionale, il provvedimento di razionalizzazione periodica deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmesso con le modalità di cui all'art. 17 del Decreto Legge nr. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione dd. 11 agosto 2014 nr. 114, e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte di Conti competente ai sensi dell'art. 5 c. 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016 nr. 175. Inoltre, verrà pubblicato sul sito internet comunale sub sezione "Amministrazione trasparente".

Nell'ambito territoriale locale, ai sensi dell'art. 18 c. 3-bis della L.P. nr. 1/2005 e dall'art. 24 c. 4 della L.P. nr. 19/2016, e ss.mm.ii., gli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette e indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentori di partecipazioni in società che integrino i presupposti nelle norme citate.

La norma provinciale attribuisce quindi alla ricognizione cadenza triennale, conferendo carattere facoltativo all'aggiornamento annuale.

In ogni caso, a prescindere dallo svolgimento di una nuova ricognizione, risulta necessario provvedere a relazionare, entro il 31 dicembre, in merito all'attuazione del programma di razionalizzazione, ex art. 18 c. 3-bis della L.P. nr. 1/2005 e art. 20 del D.Lgs. nr. 175/2016, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 dd. 27 dicembre 2018.

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31 DICEMBRE DAL COMUNE DI FORNACE

Con delibera del Consiglio Comunale nr. 26 dd. 27/12/2018 è stata approvata la razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Fornace alla data del 31 dicembre 2017.

Con tale razionalizzazione si è provveduto a un'analisi puntuale delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Fornace al 31 dicembre 2017, i cui risultati sono contenuti nel documento (relazione) "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2017 dal Comune di Fornace", allegato alla deliberazione sopra citata, nella quale sono altresì indicati l'esito della valutazione e le azioni previste con riferimento a ciascuna società presso la quale il Comune di Fornace detenga partecipazioni, sia dirette che indirette.

Nel corso del 2019 vengono confermate le partecipazioni in essere come comunicate al MEF attraverso l'apposito portale, con l'aggiunta dell'adesione a SO.GE.CA. Srl di Albiano, società in *house* a partecipazione interamente pubblica.

Dir_9	01856260227	SO.GE.CA	2019	1,00% (valore nominale pari a € 1.300,00)	ATTIVITA' DI GESTIONE TECNICA DEL SETTORE DEL PORFIDO
-------	-------------	----------	------	---	---

Nel corso del 2020 l'Amministrazione di Fornace ha aderito a STET Spa, società in *house* a partecipazione interamente pubblica, con la finalità di gestire i servizi pubblici locali relativi a sistema idrico e fognatura. È stata acquisita una partecipazione azionaria di nr. 2.000 azioni al prezzo unitario di € 2,56 cad., per l'importo complessivo di € 5.120,00.

Dir_10	01812230223	STET SPA	2020	n. 2.000 azioni al prezzo unitario di € 2,56	ATTIVITA' DI GESTIONE SERVIZIO IDRICO E FOGNATURA
--------	-------------	----------	------	--	---

RELAZIONE IN MERITO ALL'ATTUAZIONE

Il c. 4 dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 prevede: «*In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4*». Si procede quindi all'analisi delle partecipazioni societarie per le quali nel provvedimento erano previste misure di razionalizzazione. Con delibera della Giunta Comunale nr. 64 dd. 30/12/2019 si è provveduto ad approvare la relazione in merito al programma di razionalizzazione societaria periodica, ex art. 18 c. 3-bis della L.P. n. 1/2005, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale nr. 26 dd. 27/12/2018.

PARTECIPAZIONI DIRETTE:

MACELLO PUBBLICO ALTA VALSUGANA S.r.l. in liquidazione

In data 4 novembre 2020, l'Assemblea dei Soci della società ha approvato in particolare:

- il bilancio finale di liquidazione al 30/09/2020, unitamente alla nota integrativa;
- il piano di riparto del capitale netto di liquidazione;
- l'operato del liquidatore, dando mandato al liquidatore stesso di chiedere la cancellazione della società dal registro delle Imprese, a seguito della liquidazione ai soci degli importi di loro spettanza in base al piano di riparto approvato dagli stessi.

Nel corso del mese di novembre 2020 i soci sono stati quindi bonificati secondo quanto di rispettiva spettanza sulla base del piano di riparto approvato.

La società risulta cancellata dal Registro delle Imprese in data **19/11/2020**.